
----- **STATUTO IRP** -----

Art. 1 - Costituzione -----

È costituita la Fondazione denominata "Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza", con sede in Padova Corso Stati Uniti, n. 4 (di seguito anche: "Fondazione" o IRP). -----

Essa non ha scopo di lucro e risponde ai principi e alla normativa delle Fondazioni, di cui agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile. -----

La denominazione "Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza", anche nella forma abbreviata "IRP Città della Speranza", è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico. -----

Art. 2 - Delegazioni e Uffici -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti in via eccezionale anche fuori del territorio della Regione Veneto, sia in Italia che all'Estero, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

Art. 3 - Scopi -----

La Fondazione, nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, ha lo scopo di: -----

a) promuovere e sostenere nel territorio della Regione Veneto, attività di ricerca scientifica, didattica e formativa nel campo della medicina e delle patologie pediatriche, con particolare attenzione alle malattie oncologiche dell'infanzia: -----

b) dare ospitalità a tutte le attività di studio, ricerca (clinica, epidemiologica, traslazionale e di base) e diagnostica avanzata dedicate alle patologie proprie del bambino, in primo luogo a quelle che si svolgono presso il Dipartimento ad Attività Integrata di Salute della Donna e del Bambino e presso il Dipartimento Universitario per la Salute della Donna e del Bambino dell'Università degli studi di Padova, comprendendo sia le funzioni didattico-scientifiche sia quelle di diagnostica avanzata sia quelle di medicina traslazionale nell'area pediatrica; -----

c) accogliere le altre realtà operanti nel settore della ricerca medico-scientifica, compresa l'imprenditoria biomedica pubblica e privata, al fine di raggiungere un'adeguata massa critica della ricerca e creare un insieme di ricercatori unico nel mondo della pediatria in Italia e competitivo con altre istituzioni simili già operanti in Europa e in Nord America. -----

Nello svolgimento della propria attività la Fondazione dovrà comunque uniformarsi e dare attuazione alla convenzione stipulata in data 6 maggio 2008 tra Fondazione Città della Speranza Onlus, Azienda Ospedaliera di Padova, Università di Padova e Regione Veneto, con le eventuali successive modifiche e integrazioni. -----

La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere e favorire le sinergie possibili e i collegamenti, nel rispetto delle prerogative e peculiarità

scientifiche e amministrative degli enti titolari dei progetti, tra tutte le attività svolte al proprio interno, da parte sia di enti pubblici sia di privati, al fine di attuare una concreta e fruttuosa condivisione del patrimonio di conoscenze, potenzialità e progettualità di ogni singolo ente di ricerca. L'attività di promozione di sinergie e collegamenti non comporterà in alcun modo il finanziamento diretto dei progetti di ricerca autonomamente gestiti e finanziati dai diversi enti pubblici e privati di ricerca presenti presso la Fondazione, i quali dovranno svolgersi sulla base di autonome fonti di finanziamento reperite aliunde, e tantomeno la copertura di eventuali deficit economici generati dagli stessi. Tale regola non vale per i progetti di ricerca direttamente individuati, promossi e attuati dalla Fondazione stessa. -----

La Fondazione Città della Speranza ONLUS assume fin dall'atto costitutivo l'impegno, nei limiti delle proprie disponibilità presenti e future e compatibilmente con le proprie esigenze di gestione, di erogare contributi a favore dell'IRP, sulla base dei bilanci preventivi e consuntivi da questa periodicamente redatti e volti a garantirne l'equilibrio di bilancio. -----

I contributi della Fondazione Città della Speranza, in applicazione di quanto previsto dalla Convenzione del 6 maggio 2008 ed eventuali successive modifiche e integrazioni, e conformemente al regolamento in materia da adottarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, devono intendersi finalizzati esclusivamente alla copertura dei costi generali di gestione dell'IRP, mentre i costi specifici (compresi quelli straordinari) connessi ai progetti di ricerca resteranno a carico dell'Ente/Società titolare del progetto di ricerca. -----

Art. 4 - Attività strumentali, accessorie e connesse -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro: -----

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione o sub-locazione di immobili, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o che comunque possieda o detenga a qualsiasi titolo; -----

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze; -----

d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione nel territorio della Regione Veneto, concorrendo, ove lo ritenga opportuno, alla costituzione di tali soggetti; -----

e) promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e altri eventi e iniziative idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico; -----

f) erogare premi e borse di studio secondo i criteri generali di innovatività, fattibilità e rigore scientifico, con privilegio per progetti presentati da giovani ricercatori e in base alle regole che saranno stabilite in un apposito

- regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione; -----
- g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse della Fondazione; -----
- h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali per le quali sarà tenuta una contabilità separata; -----
- i) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione. -----
- È vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non a queste direttamente connesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle di cui al presente articolo. -----

Art. 5 - Vigilanza -----

L'Autorità competente vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile. -----

Art. 6 - Patrimonio -----

Il patrimonio della Fondazione è composto: -----

1. dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità, anche diversamente configurate, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, nonché dai Partecipanti o da altri donatori; -----
2. dai beni mobili e immobili pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
3. dalle elargizioni di soggetti pubblici o privati con espressa destinazione all'incremento del patrimonio; -----
4. dalla parte di rendita non utilizzata che, con decisione del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio; -----
5. dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, con espressa destinazione al patrimonio. -----

Art. 7 - Fondo di gestione -----

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito: -----

1. dai contributi, comunque configurati, del Fondatore Promotore e dei Partecipanti; -----
2. dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 6; -----
3. dai contributi erogati a sostegno delle attività istituzionali e dai ricavi derivanti da attività accessorie, strumentali e connesse; -----
4. dalle donazioni o disposizioni testamentarie non espressamente destinate al fondo di dotazione; -----
5. dai contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

La Fondazione Città della Speranza ONLUS, quale Fondatore promotore, si

impegna a mettere a disposizione della Fondazione Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, mediante contratto di locazione, comodato gratuito o altro contratto di godimento, le parti dell'edificio sito in Padova, Corso Stati Uniti n. 4, necessarie per lo svolgimento delle attività di quest'ultima. -----

Art. 8 - Esercizio finanziario -----

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ("bilancio preventivo") dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio ("bilancio consuntivo") relativo all'anno appena decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione di tali documenti può essere prorogata di ulteriori 60 giorni. -----

Il bilancio preventivo rappresenta la pianificazione della gestione economica dell'esercizio successivo, informando sulle risorse che si prevede di acquisire e impiegare (proventi e oneri preventivi); è un atto di programmazione volto a garantire la sostenibilità dei progetti e delle attività che si intende realizzare nell'esercizio successivo. -----

Il bilancio consuntivo contiene le risultanze della contabilità, tenuta ai sensi dell'art. 20-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ed è strutturato in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. -----

Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. -----

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da altri componenti del Consiglio di Amministrazione delegati a svolgere specifiche attività di direzione e amministrazione, che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, devono essere ratificati dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni. -----

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali all'incremento o al miglioramento della sua attività. -----

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o autorizzate dalla competente Autorità di vigilanza, in quanto necessarie al perseguimento degli scopi della Fondazione. -----

Art. 9 - Membri della Fondazione -----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

1. Fondatore Promotore; -----
2. Partecipanti Fondatori; -----



3. Partecipanti Sostenitori; -----
4. Partecipanti Aderenti. -----

Art. 10 - Fondatore Promotore -----

Il Fondatore Promotore è la Fondazione Città della Speranza ONLUS, con sede in Monte di Malo (VI), Via del Lavoro n. 12, che ha contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale. -----

Art. 11 - Partecipanti Fondatori, Sostenitori e Aderenti -----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, nonché gli enti pubblici o privati e le altre istituzioni aventi sede in Italia e all'Estero che, condividendo le finalità e lo scopo dell'Istituto di Ricerca Pediatrica Città della Speranza, contribuiscono alle attività del medesimo e alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività, finanziamenti, donazioni a qualsiasi titolo, collaborazioni e protocolli d'intesa. -----

I Partecipanti, in conformità agli indirizzi del Direttore Scientifico e del Consiglio di Amministrazione, e nel rispetto di accordi, convenzioni e protocolli di intesa fra gli stessi e la Fondazione, contribuiscono allo sviluppo delle attività di quest'ultima, mirando a formare un network di soggetti altamente specializzati e interagenti nel campo della ricerca scientifica. -----

I Partecipanti contribuiscono altresì alla divulgazione delle attività della Fondazione e alla creazione di consenso politico e sociale nei confronti della ricerca scientifica in generale, e in particolare di quella svolta presso la medesima. -----

I Partecipanti si distinguono in Partecipanti Fondatori, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Aderenti, salvo ulteriori suddivisioni e raggruppamenti degli stessi per categorie di attività e modalità di partecipazione alla vita della Fondazione determinate dall'Assemblea dei Partecipanti. -----

- A) Sono "Partecipanti Fondatori" l'Università degli Studi di Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e il Consorzio Zona Industriale, Porto Fluviale di Padova, Provincia di Padova, Comune di Padova, I.R.C.S.S., Fondazione Italiana Lotta al Neuroblastoma; -----
- B) Possono divenire "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, che contribuiscono agli scopi della Fondazione con attività di particolare rilievo e/o di sostegno e di patrocinio e/o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione. -----
- C) Possono divenire "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante i contributi di cui al primo comma, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione. -----

Le qualifiche di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente sono attribuite dall'Amministratore Delegato sulla base dei criteri determinati con

apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e durano per il periodo da essa stabilito, salvi i casi di recesso anticipato del Partecipante o di esclusione dello stesso ai sensi dell'art. 12. -----

Art. 12 - Esclusione e recesso -----

Il Consiglio di Amministrazione decide, a maggioranza qualificata di cinque membri, in merito all'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa, la condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione o con i principi ispiratori dell'attività della Fondazione. -----

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- b) apertura di procedure di liquidazione; -----
- c) fallimento e/o apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione. -----

I Partecipanti possono recedere in ogni momento dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni eventualmente assunte. -----

Art. 13 - Organi della Fondazione. -----

Sono Organi della Fondazione: -----

- 1. il Consiglio di Amministrazione; -----
- 2. l'Amministratore Delegato; -----
- 3. l'Assemblea dei Partecipanti; -----
- 4. il Direttore Scientifico; -----
- 5. il Comitato Scientifico; -----
- 6. lo Scientific Advisory Board; -----
- 7. il Collegio dei Revisori. -----

Tutte le cariche sopra indicate sono a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle relative funzioni, salvo quanto previsto dagli artt. 15 e 17. -----

Gli Organi della Fondazione, con esclusione del Collegio dei Revisori, alla scadenza del mandato o in caso di dimissioni dei loro componenti, continuano a esercitare le proprie funzioni fino all'entrata in carica dei rispettivi successori. -----

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione. -----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette membri, di cui quattro nominati dal Fondatore Promotore, due dall'Università degli Studi di Padova ed uno dall'Azienda Ospedaliera di Padova. -----

Il Consiglio di Amministrazione elegge al proprio interno il Presidente, che ha il compito di regolarne lo svolgimento delle riunioni. -----

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa senza diritto di voto il Direttore Scientifico. -----

Il Consiglio di Amministrazione: -----

- a) emana direttive e indirizza la gestione della Fondazione; -----
- b) nomina e revoca l'Amministratore Delegato e il Direttore Scientifico; -----
- c) nomina il Comitato Scientifico, lo Scientific Advisory Board e il Collegio dei Revisori; -----

- d) determina, con apposito regolamento, approvato a maggioranza qualificata di cinque membri, i limiti di autonomia e di spesa dell'Amministratore Delegato; -----
- e) su proposta dell'Amministratore Delegato, delibera, a maggioranza qualificata, sugli atti di quest'ultimo concernenti spese e costi superiori ai limiti di cui al punto precedente; -----
- f) vigila sull'operato dell'Amministratore Delegato e riceve i report trimestrali di quest'ultimo; -----
- g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo; -----
- h) approva, a maggioranza qualificata di cinque membri, la relazione annuale sulla gestione della Fondazione presentata dall'Amministratore Delegato; -----
- i) ferme restando le competenze dell'Amministratore Delegato previste dal presente Statuto, può delegare propri componenti a svolgere specifiche attività di direzione e amministrazione, fissando i limiti per l'assunzione dei relativi impegni finanziari e i termini per la rendicontazione delle attività svolte; -----
- j) approva a maggioranza qualificata di cinque membri il piano triennale delle ricerche presentato dal Direttore Scientifico, previamente vagliato dall'Amministratore Delegato onde verificarne la compatibilità economica e finanziaria; -----
- k) stabilisce i criteri per l'attribuzione delle qualifiche di Partecipante Sostenitore e di Partecipante Aderente e determina le forme, la misura e le modalità di versamento dei relativi contributi; -----
- l) nomina, ove ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il direttore sanitario, il direttore amministrativo e altre figure dirigenziali della Fondazione, determinando compiti, qualifica, durata, natura ed eventuale compenso dei rispettivi incarichi; -----
- m) delibera, a maggioranza qualificata di cinque membri, le modifiche del presente Statuto, sentito il Collegio dei Revisori; -----
- n) delibera, sentito il Fondatore Promotore e con l'eventuale autorizzazione della competente Autorità di vigilanza, la fusione della Fondazione con altri enti non commerciali che perseguono gli stessi fini, per conseguire più efficacemente i suoi scopi istituzionali, o l'estinzione della medesima e la devoluzione del suo patrimonio in conformità al presente Statuto. -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno trimestralmente nel luogo indicato nell'avviso, a seguito di apposita convocazione da parte del Presidente, che potrà avvenire a mezzo e-mail, p.e.c. o telefax, o comunque attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'adeguata ricezione, almeno sette giorni prima della riunione o tre giorni in caso di motivata urgenza. Può comunque riunirsi ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità, o a istanza di almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito, in prima e seconda convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri e delibera a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, salvo che sia

diversamente previsto dal presente Statuto. -----
Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e da un Segretario nominato in apertura di ogni riunione. -----

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per cinque anni e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Ciascun componente potrà essere revocato in ogni tempo e senza necessità di motivazione dall'ente che lo aveva nominato ai sensi del comma 1. -----

Nel caso di cessazione anticipata dalla carica per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, l'ente che lo aveva nominato ai sensi del comma 1 provvederà alla sua sostituzione entro 30 giorni. -----

I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea dei Partecipanti. -----

Art. 15 - Amministratore Delegato. -----

L'Amministratore Delegato della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di cinque membri. -----

L'Amministratore Delegato è scelto tra i quattro membri nominati dal Fondatore Promotore. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione. --

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ne determina i compiti e l'eventuale remunerazione. -----

Ai fini del raggiungimento degli scopi della Fondazione, egli esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con i limiti previsti nel presente Statuto e nel regolamento di cui all'art. 14. -----

In particolare, l'Amministratore Delegato: -----

- a) svolge l'attività di gestione e amministrazione della Fondazione, in esecuzione delle direttive e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione; -----
- b) persegue l'equilibrio economico-finanziario e il buon andamento amministrativo e gestionale della Fondazione; -----
- c) vaglia le proposte del Direttore Scientifico per coordinarle con le direttive del Consiglio di Amministrazione in relazione alla situazione economica e finanziaria della Fondazione; -----
- d) promuove l'attuazione del piano triennale delle ricerche presentato dal Direttore Scientifico e approvato dal Consiglio di Amministrazione; -----
- e) svolge, di concerto con il Direttore Scientifico, attività di promozione e ricerca di fondi per le attività della Fondazione e sottoscrive i relativi accordi istituzionali; -----
- f) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione; -----
- g) fornisce trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, se del caso anche previa convocazione, un report dell'attività svolta e delle iniziative da intraprendere in esecuzione delle direttive ricevute; -----
- h) redige, anche con la collaborazione di consulenti esterni alla Fondazione, il bilancio preventivo, il progetto di bilancio consuntivo e le relazioni accompagnatorie; -----
- i) presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione una relazione sulla gestione della Fondazione, nella quale si dà conto delle attività

- svolte e delle principali iniziative in corso; -----
- j) nomina i professionisti, anche esterni alla Fondazione, esperti nelle materie di competenza, stabilendone il trattamento economico; ----
 - k) propone al Consiglio di Amministrazione, ove se questo ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità, il nominativo del direttore sanitario, e del direttore amministrativo ed e di altre figure dirigenziali della Fondazione, nonché i compiti, la qualifica, la durata, la natura e gli eventuali compensi dei rispettivi incarichi; -----
 - l) attribuisce la qualifica di Partecipante della Fondazione, sulla base dei criteri determinati dal Consiglio di Amministrazione; -----
 - m) svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal Consiglio di Amministrazione in conformità al presente Statuto. -----

In caso di assenza o impedimento, l'Amministratore Delegato è sostituito dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con un altro componente del Consiglio stesso. -----

L'Amministratore Delegato può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di cinque membri e comunicatagli in forma scritta. -----

Le decisioni dell'Amministratore Delegato riguardanti la straordinaria amministrazione constano di verbale da lui sottoscritto e riportato su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni. -----

Art. 16 - Assemblea dei Partecipanti -----

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri della Fondazione: Fondatore Promotore; Partecipanti Fondatori; Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Aderenti. -----

L'Assemblea: -----

- a) prende visione del bilancio di esercizio approvato dal Consiglio di Amministrazione e della relazione annuale dell'Amministratore Delegato sulla gestione della Fondazione; -----
- b) può formulare osservazioni sulle attività di ricerca della Fondazione e di raccolta dei fondi per la ricerca, nonché sull'impiego degli stessi;
- c) può proporre modifiche e integrazioni delle categorie di Partecipanti della Fondazione, in coerenza con quanto previsto dall'art. 11. -----

È presieduta dall'Amministratore Delegato della Fondazione e da quest'ultimo convocata almeno una volta l'anno. -----

L'Assemblea dei Partecipanti si riunisce nel luogo indicato nell'avviso, a seguito di apposita convocazione da parte dell'Amministratore Delegato, che potrà avvenire a mezzo e-mail, p.e.c. o telefax o comunque attraverso qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne l'adeguata ricezione, almeno trenta giorni prima della data indicata. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e del relativo ordine del giorno, sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza del Fondatore Promotore e la maggioranza dei Partecipanti Fondatori, e delibera a maggioranza dei presenti. -----

Delle adunanze dell'Assemblea dei Partecipanti è redatto apposito verbale, firmato dall'Amministratore Delegato e da un Segretario nominato in apertura di ogni riunione. -----

Art. 17 - Il Direttore Scientifico -----

Il Direttore Scientifico della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza qualificata di numero cinque membri. ---

Il Direttore Scientifico è scelto sulla base del curriculum vitae, delle pubblicazioni e della riconosciuta fama, a livello nazionale e internazionale, nel campo della ricerca scientifica. -----

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, ne determina la natura dell'incarico, l'eventuale remunerazione, la qualifica e la durata. ---

Il Direttore Scientifico: -----


- a) presiede il Comitato Scientifico; -----
- b) elabora, insieme al Comitato Scientifico, il piano triennale delle ricerche e lo presenta al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione, previa verifica dell'Amministratore Delegato in ordine alla sostenibilità economica e finanziaria del medesimo; ----
- c) assicura, in collaborazione con il Comitato Scientifico e in coordinamento con l'Amministratore Delegato, l'attuazione del piano triennale delle ricerche approvato dal Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo sul suo stato di avanzamento con cadenza minima annuale; -----
- d) individua possibili sinergie con le attività di ricerca autonomamente svolte da altri soggetti presso la Fondazione, promuovendo ogni iniziativa utile alla condivisione delle conoscenze e delle prassi operative; -----
- e) raccoglie, sintetizza e coordina le istanze, le osservazioni e i suggerimenti provenienti dal Comitato Scientifico, proponendo soluzioni ai problemi emersi; -----
- f) svolge, in collaborazione con il Comitato Scientifico, le attività preliminari e prodromiche alla discussione e all'approvazione dei progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione, nonché all'attivazione di tenure track per ricercatori IRP; -----
- g) svolge, di concerto con l'Amministratore Delegato, attività di promozione e ricerca di fondi per le attività della Fondazione; ----
- h) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Partecipanti per fornire informazioni e chiarimenti sulle attività e i progetti di ricerca della Fondazione. -----

Il Direttore Scientifico riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sullo svolgimento delle attività di competenza propria e del Comitato Scientifico. -----

Il Direttore Scientifico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione con delibera motivata adottata a maggioranza qualificata di cinque membri e comunicatagli in forma scritta con un preavviso di almeno 30 giorni. -----

Art. 18 - Il Comitato Scientifico -----

Il Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dal Direttore Scientifico, che lo presiede, da un membro indicato dall'Università degli Studi di Padova, un membro indicato dal Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino presso l'Università degli Studi di Padova e da tutti i Principal Investigator (PI) attivi nell'Istituto dotati di



autonomia scientifica e finanziaria. -----

Il Comitato Scientifico: -----

- a) collabora con il Direttore Scientifico alla stesura del piano triennale delle ricerche; -----
- b) coordina, sotto la supervisione del Direttore Scientifico, le attività di ricerca in corso presso la Fondazione, allo scopo di migliorarne la qualità e aumentarne l'efficacia; -----
- c) coadiuva il Direttore Scientifico nell'individuazione di sinergie e nella promozione di iniziative utili alla condivisione delle conoscenze e delle prassi tra i soggetti che svolgono attività di ricerca presso la Fondazione, al fine di creare un patrimonio comune di saperi scientifici, organizzativi e operativi che valorizzi al massimo il contributo di ciascuno alla realizzazione degli scopi di quest'ultima; -----
- d) presenta al Direttore Scientifico istanze, osservazioni e suggerimenti in relazione ai problemi emersi negli ambiti di propria competenza; -----
- e) riceve e vaglia le informative e le proposte del Direttore Scientifico, formulando eventuali osservazioni. -----

Il Comitato Scientifico è convocato almeno trimestralmente dal Direttore Scientifico e delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti. -----

Art. 19 - Lo Scientific Advisory Board -----

Lo Scientific Advisory Board supervisiona l'attività scientifica della Fondazione. -----

Lo Scientific Advisory Board è composto da 3 o 5 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione tra un'ampia rosa di candidati proposta dal Direttore Scientifico. -----

I componenti dello Scientific Advisory Board sono scelti sulla base del curriculum vitae, delle pubblicazioni e della riconosciuta fama, a livello nazionale e internazionale, nel campo della ricerca scientifica. -----

Lo Scientific Advisory Board è convocato dal Direttore Scientifico almeno una volta ogni tre anni al fine di vagliare lo stato di avanzamento delle attività di ricerca. -----

I pareri e le indicazioni dello Scientific Advisory Board in ordine alle proposte e alle decisioni del Direttore e del Comitato Scientifico nel campo della ricerca hanno valore consultivo. -----

Lo Scientific Advisory Board resta in carica sei anni e i suoi membri possono essere riconfermati. -----

Art. 20 - Collegio dei Revisori -----

Il Collegio dei Revisori è formato da tre componenti iscritti nel Registro dei Revisori e degli Esperti Contabili. -----

I suoi membri sono nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione, nell'atto di nomina, ne indica altresì il Presidente. -----

Il Collegio dei Revisori è organo di vigilanza contabile della Fondazione, che: -----

- a) vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione e sul rispetto dell'equilibrio economico finanziario; -----
- b) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; -----

- c) esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni; -----
- d) effettua le dovute verifiche di cassa; -----
- e) partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Partecipanti. -----

Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni e i suoi membri possono essere riconfermati. -----

Art. 21 - Clausola Arbitrale -----

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Padova su istanza della parte più diligente. -----

L'arbitro procederà e deciderà in via irrituale e secondo equità, rendendo il lodo entro 90 giorni dall'accettazione della carica. -----

La sede dell'arbitrato sarà a Padova. -----

Art. 22 - Estinzione -----

Nel caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, a ONLUS aventi scopi analoghi e, comunque, a fini di pubblica utilità, previo parere del Fondatore Promotore e della competente Autorità di vigilanza. -- Sono ammesse, in ogni caso, altre destinazioni dei beni residui imposte dalla legge. -----

Art. 23 - Clausola di rinvio -----

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato. -----


Firmato: ANDREA CAMPORESE -----

NICOLA CASSANO NOTAIO (L.S.) -----

Copia conforme al suo originale, munito delle
presunte firme nei miei rogiti,

Padova, 24 MAG. 2017

ad uso della parte

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke at the bottom. To the right of the signature is a circular stamp, partially obscured by the signature's end. The stamp contains some illegible text and a central emblem.